

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, che impropriamente risulta essere stato emanato in attuazione della sola direttiva 2003/74/CE.

L'intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

L'esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/'06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituirne l'Allegato II.

Sotto il primo aspetto (modifiche al titolo), il d.lgs. n. 158/'06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/'06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si ritiene necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/'06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/'06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati

compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/06.

Sotto il secondo aspetto (*reintroduzione di prescrizioni*) nella redazione del predetto decreto n. 158/2006 sono scomparse - per mero refuso - talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/99 (*abrogato dall'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 158/06*) le quali, come già evidenziato, sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.

La reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

Con il terzo ed ultimo intervento (sostituzione di un Allegato), si provvede a sostituire l'Allegato II del d.lgs. 158/2006, concernente le categorie di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria.

In tal caso la modifica è dovuta alla necessità di rimediare ad un mero errore materiale, atteso che il contenuto dell'Allegato II - che compare nel d.lgs. 158/2006 - risulta difforme rispetto al corrispondente Allegato alla direttiva 96/23/CE.

Si evidenzia, infine, che, per quanto concerne il finanziamento dei controlli, in relazione ai residui delle sostanze ormonali, ad attività farmacologica e dei contaminanti, restano in ogni caso applicabili le disposizioni del dlgs 432/98 fino alla piena entrata in vigore delle tariffe del Reg. (CE) 882/2004 e comunque fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative del medesimo regolamento.

Si evidenzia, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE, anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dello stesso Regolamento, i costi relativi ai controlli eseguiti ai sensi del provvedimento in questione, rimarranno a carico degli operatori del settore.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Necessità dell'intervento normativo:

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e tale esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituirne l'Allegato II.

Analisi del quadro normativo:

Tale intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Tale intervento normativo nasce proprio dall'esigenza di adeguare i d.lgs. che si va a modificare con le previsioni del diritto comunitario, nel modo che viene di seguito indicato.

Il d.lgs. n. 158/06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si è ritenuto necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in

vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/06.

Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Il presente provvedimento rispetta la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, costituzionalmente prevista.

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

Individuazione delle nuove definizioni e linguaggio utilizzato:

Non sono state apportate alcune modifiche alle definizioni contenute nel d.lgs. 158/06;

Riferimenti normativi di disposizioni vigenti e di disposizioni abrogate:

Entrambi i riferimenti normativi sono stati verificati e corretti ed indicati.

Giurisprudenza costituzionale:

Non sono stati ravvisati giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto della proposta di modifiche.

Attività parlamentare:

Al momento non risultano altre proposte di modifica del suddetto d.lgs. 158/06.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti:

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di modificare ed integrare il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

L'intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) che reca delega per l'attuazione della predetta direttiva 2003/74/CE.

L'esigenza di modifica ed integrazione del predetto d.lgs. n. 158/06 scaturisce dalla necessità di:

- rimediare alla carenza, nel titolo del modificando provvedimento, dei riferimenti alla complessiva disciplina comunitaria da cui trae origine;
- reintrodurre talune prescrizioni essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana;
- sostituirne l'Allegato II.

I destinatari del provvedimento normativo in questione sono gli stessi indicati nel D.lgs. 158/06 e sono tutti coloro che sono preposti all'immissione sul mercato delle sostanze indicate nel provvedimento, coloro che sono preposti all'immissione sul mercato di animali cui sono stati somministrate le stesse sostanze, i titolari di aziende in cui gli animali sono allevati o detenuti anche transitoriamente, i veterinari responsabili della somministrazione di medicinali veterinari, i detentori di animali, autorità competente ad effettuare i controlli previsti nel provvedimento, i laboratori autorizzati, come l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un

campione ufficiale per la ricerca di residui e i laboratori nazionali di riferimento per i residui, come l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui ed il Ministero della salute.

Obiettivi e risultati attesi:

Sotto il primo aspetto (*modifiche al titolo*), il d.lgs. n. 158/06 non ha solo provveduto a dare attuazione alla direttiva 2003/74/CE, ma ha abrogato contestualmente il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 che disciplinava la medesima materia in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, delle quali è tuttavia scomparso ogni riferimento.

Poiché la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 158/06 mantiene invariata quella precedente derivante dalle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, pur se opportunamente integrata con le modifiche che la direttiva 2003/74/CE ha apportato alla sola direttiva 96/22/CE, si è ritenuto necessario reintrodurre nel titolo del d.lgs. n. 158/06 il riferimento a tali atti normativi comunitari tuttora in vigore, assicurando in tal modo conformità anche formale rispetto alla disciplina comunitaria, essenziale ai fini del controllo esercitato dalla Commissione europea sugli atti normativi interni che danno attuazione a prescrizioni comunitarie.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno fare riferimento, sempre nel titolo, anche al regolamento n. 882/2004 il cui articolo 57, con disposizione direttamente applicabile, interviene sulla direttiva 96/23/CE, da un lato, sostituendone integralmente il paragrafo 2 dell'articolo 14 (*corrispondente all'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 158/06*) e, dall'altro, abrogando l'Allegato V della medesima direttiva citata che individua i laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui; in relazione a quest'ultimo aspetto, l'elenco dei predetti laboratori è ora contenuto nell'Allegato VII al regolamento n. 882/2004, indicazione puntualmente riportata nel comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 158/06.

Sotto il secondo aspetto (*reintroduzione di prescrizioni*) nella redazione del predetto decreto n. 158/2006 sono scomparse - per mero refuso - talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/99 (*abrogato dall'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 158/06*) le quali, come già evidenziato, sono essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.

La reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.

Con il terzo ed ultimo intervento (sostituzione di un Allegato), si provvede a sostituire l'Allegato II del d.lgs. 158/2006, concernente le categorie di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria.

In tal caso la modifica è dovuta alla necessità di rimediare ad un mero errore materiale, atteso che il contenuto dell'Allegato II - che compare nel d.lgs. 158/2006- risulta difforme rispetto al corrispondente Allegato alla direttiva 96/23/CE.

Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

Con tale provvedimento viene ridefinito l'elenco dei laboratori comunitari di riferimento designati a svolgere determinati compiti e funzioni con riguardo al controllo analitico sui residui, come previsto contenuto nell'Allegato VII al Regolamento n. 882/2004.

Per il resto, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni non viene a modificarsi per effetto del provvedimento di cui si tratta e le condizioni di operatività sono quelle previste nel d.lgs 158/06.

Impatto sui destinatari diretti:

Tale provvedimento interviene, in particolare, sui soggetti che effettuano i controlli, reintroducendo talune prescrizioni originariamente contenute nel decreto legislativo n. 336/99, essenziali al sistema di controllo nazionale sul divieto di utilizzazione, negli animali produttori di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana.

Impatto sui destinatari indiretti:

L'impatto sui destinatari indiretti è quella di tutelare maggiormente la salute umana attraverso la reintroduzione della previsione persegue, pertanto, la finalità di tutela della salute pubblica, stabilendosi limitazioni nell'impiego e nell'utilizzo di sostanze a scopo anabolizzante, altrimenti non previste, diverse da quelle ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste.